




COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA



ORDINANZA N. 05 DEL 22.02.2012

OGGETTO: Emergenza neve – Operazioni di sgombero neve da parte dei proprietari e degli amministratori degli stabili.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile;
- ai sensi dell'art. 54, secondo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CHE:

- nel Comune di Civitella Alfedena, come in tutto il territorio regionale, si è verificata nei giorni 3, 4 e 5 febbraio una intensa nevicata;
- a seguito della violenta ondata di maltempo e dei gravissimi problemi che stanno interessando tutto l'Abruzzo, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;

RITENUTO, con il verificarsi delle abbondanti neviccate, dover disporre, a tutela della pubblica incolumità, le operazioni di sgombero neve cui sono tenuti i proprietari e gli amministratori degli stabili in caso di precipitazioni nevose;

VISTI:

- la Legge 24.2.1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- gli articoli 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i;
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati sono tenuti a curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve, la rottura e copertura con materiale antisdrucchiolo del ghiaccio, nonché ad evitare lo spargimento di acqua passibile di congelamento;

La neve rimossa da cortili ed altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico;

I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano prontamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi, terrazze od altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti per scivolamento, oltre il filo delle

gronde o da balconi, terrazze o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Qualora si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Quando ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza sul suolo di personale addetto alla vigilanza.

Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di rimozione, deve darsi preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Municipale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza .

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, nonché il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e dello sgombero neve.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on line, inserita sul sito internet comunale e diffusa a mezzo stampa.
- che sia trasmessa all'A.T.E.R. in qualità di proprietaria di immobili nel Comune di Civitella Alfedena;
- che tutti gli agenti della forza pubblica e il personale tecnico addetto provvedano, ciascuno per le rispettive competenze, alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.
- che, per tale ragione, copia della presente sia trasmessa, per competenza al Servizio di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, e, per il suo tramite, al personale competente in materia, nonché, per conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Villetta Barrea.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento.

Civitella Alfedena, 22.02.2012


IL SINDACO
D.ssa Flora VIOLA